

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

dipendere la durata dell'arresto personale da un elemento che non sia quello che domina questa questione. La qualità e quantità della pena inflitta per circostanze tutte proprie del reato e tutte proprie del Codice penale, non mi pare che offra un criterio sufficiente per misurarvi sopra l'azione coercitiva pei danni; parmi che a questo riguardo si debba dare, entro limiti determinati, una certa facoltà al giudice di spaziare secondo il criterio suo e la specialità dei casi.

CAPO. Desidero fare una semplice dichiarazione.

Siccome non intendo di arrestare più oltre i miei onorevoli colleghi, così ritiro l'emendamento mio, e mi associo a quello dell'onorevole Marcora.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Marcora, ella ha facoltà di parlare.

MARCORA. Non ho certamente bisogno di molte parole per giustificare la mia proposta.

VARÈ, relatore. La Commissione l'accetta.

MARCORA. L'onorevole guardasigilli conoscendola, accennò già, rispondendo agli onorevoli Carancini e Nocito, agli argomenti che la possono raccomandare. Dirò tuttavia che essa trova il suo fondamento in un concetto semplicissimo, quello, cioè, che, una volta mantenuto l'arresto per le obbligazioni nascenti da reato (ciò che io deploro), la sua durata deve necessariamente essere correlativa alla ragione stessa che ne legittima l'applicazione; deve in altri termini essere proporzionata alla diversa misura di dolo che, in tali obbligazioni può apparire, e alla diversa entità del danno che possono rappresentare.

Del resto il consentimento del ministro e quello della Commissione persuaderanno completamente la Camera sulla bontà della proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che la durata di tre mesi nelle obbligazioni che derivano da contravvenzioni venga proposta come *maximum*. Prego l'onorevole presidente di dirmi se ho ragione.

PRESIDENTE. Sì, è così.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora, siccome noi ad un tempo manteniamo gli articoli 2096 a 2104 del Codice civile, può elevarsi un dubbio su questa proposta, perchè nell'articolo 2102, uno di quelli appunto cui la legge si richiama, è scritto che la durata dell'arresto personale *non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni*. Vi sarebbe dunque una specie di antinomia, conservando un articolo che stabilisce la misura di *tre mesi* come *minimo*, e dichiarando noi immediatamente dopo che i tre mesi invece sono il *massimo* per le obbligazioni dipendenti da contravvenzioni senza contrapporvi un *minimum* diverso.

Io trovo nella legge francese che il minimo, in

materia di pene di polizia, per la durata dell'arresto personale, è di *cinque giorni*, perchè anche la pena vera e propria degli arresti non può eccedere i cinque giorni.

Ora io penso che se si vuole stabilire per le contravvenzioni un massimo, bisogna contrapporvi anche un minimo, disponendo che il giudice possa applicare l'arresto, in materia di contravvenzioni, da cinque o dieci giorni, come meglio piaccia alla Camera, fino a tre mesi, modificando in tal guisa l'articolo 2102 del Codice civile.

NELLI. L'osservazione del guardasigilli ha un fondamento di verità e s'ispira al desiderio di una esatta e corretta locuzione di legge; quindi si potrebbe per minimo prendere il termine della contravvenzione soggetta a semplice pena di polizia, e dire che nell'applicazione della pena nascente da contravvenzione, il giudice potrà ordinare l'arresto da cinque oppure tre giorni a tre mesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora accetta questo emendamento?

MARCORA. Per la voce debole dell'oratore e pei rumori non ho potuto intendere...

PRESIDENTE. Tanto la Commissione quanto il ministro vorrebbero mettere un massimo ed un minimo per quanto riguarda l'arresto per le obbligazioni nascenti da contravvenzioni, cioè da tre giorni a tre mesi.

MARCORA. Io accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Amore.

D'AMORE. Io aveva presentato un emendamento all'articolo 3, così come stava nel progetto, e che si riferiva a quella parte sulla quale ora si è aperta la discussione. Una volta che gli oratori si sono già di questo occupati parmi che sia indispensabile anche tener presente la modificazione da me presentata. E precisamente io intendeva che l'ultima parte dell'articolo 3 divenuta ora 4, fosse espressa così: « *Ma la durata dell'arresto non potrà eccedere quella della pena inflitta (e ciò tanto per crimini e per delitti), ed ove procedimento o giudizio penale non vi sia stato, il minimo della pena comminata pel reato; in nessun caso oltrepasserà la durata di un anno.* »

Io pregherei l'onorevole guardasigilli e la Commissione di esaminare se questa proposta meriti la accoglienza loro.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onorevole D'Amore.

« *La durata dell'arresto non potrà eccedere quella della pena inflitta, ed ove procedimento o giudizio penale non vi sia stato, il minimo della pena del reato; in nessun caso oltrepasserà la durata di un anno.* »